

STATUTO

BIOGAS SA (nome da definire)

1. DITTA, SEDE, SCOPO E DURATA

1.1 *Ditta* Con la ditta BIOGAS SA è costituita una società anonima, retta dal presente Statuto e dalle disposizioni del titolo XXVI del Codice delle Obbligazioni (artt. 620 e segg. CO).

1.2 *Sede* La sede della società è a Bellinzona.

1.3 *Scopo* La costruzione di impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti verdi e organici, la produzione e vendita di biogas, energia e substrati compostati, e tutte le operazioni relative, sia per conto proprio, sia per conto di terzi.

La società può esercitare tutte le attività e operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della società.

La società può:

- partecipare ad aziende di ogni tipo, aprire filiali e succursali;
- acquistare, gravare, vendere e amministrare proprietà fondiarie;
- svolgere ogni attività e condurre ogni operazione atta o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

1.4 *Durata* La durata della società è indeterminata.

3. CAPITALE AZIONARIO

3.1. *Importo e suddivisione* Il capitale azionario ammonta a CHF 4'000'000 ed è suddiviso in 4'000 azioni nominative di nominali CHF 1'000 cadauna.

3.2. *Liberazione e conferimento* Il capitale azionario è stato interamente liberato mediante conferimento in denaro o tramite apporto in natura.

4. AZIONI

4.1. *Implicazioni*

La proprietà o l'usufrutto di un'azione, come pure l'esercizio dei diritti dell'azionista implicano il riconoscimento incondizionato dello statuto in vigore della società.

4.2. *Libro delle azioni*

La società tiene un libro delle azioni conformemente all'art. 686 CO. La società non emette azioni né certificati azionari.

Tutti i diritti (di appartenenza e patrimoniali) che derivano dalle azioni possono essere fatti valere nei confronti della società unicamente da persone iscritte nel libro delle azioni.

Sia chi aliena, sia chi acquista azioni deve annunciare ogni trasferimento al Consiglio di amministrazione per l'iscrizione. Tale limitazione vale anche per la costituzione in usufrutto.

La società riconosce come azionisti e usufruttuari unicamente le persone iscritte nel libro delle azioni.

4.3. *Trasferibilità*

Per la sua validità, il trasferimento delle azioni o dei diritti ad esse connessi a un azionista o a un terzo, come pure la loro costituzione in usufrutto, necessita dell'approvazione del Consiglio di amministrazione.

La domanda di approvazione può essere respinta nei seguenti casi.

- In quanto sia dato uno dei seguenti gravi motivi:
 - se l'acquirente si trova, direttamente o indirettamente, in concorrenza con la società,
 - se con il trasferimento di azioni l'esistenza e/o l'indipendenza della società è messa in pericolo.
- Se l'acquirente non dichiara espressivamente, se richiesto, che egli acquista le azioni in proprio nome e per proprio conto.
- Senza indicazione di motivo, se il Consiglio di amministrazione offre all'alienante di assumere le azioni per conto della società, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda.

4.4. *Diritto d'opzione*

In caso di aumento del capitale azionario il diritto d'opzione spetta unicamente agli azionisti riconosciuti dalla società.

Il diritto all'opzione è proporzionale alla partecipazione antecedente e può essere esercitato alle condizioni fissate dall'Assemblea degli azionisti.

5. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

5.1. *In generale*

Gli organi della società sono: l'Assemblea degli azionisti (artt. 698 e segg. CO), il Consiglio di amministrazione (artt. 707 e segg. CO) e l'Ufficio di revisione (artt. 727 e segg. CO).

5.2. *Assemblea degli azionisti*

La convocazione degli azionisti avviene conformemente agli artt. 699 e segg. CO a mezzo raccomandato o via posta elettronica.

L'Assemblea si riunisce alla sede sociale, in altro luogo da esso designato oppure mediante videoconferenza.

Almeno 20 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, i conti annuali la relazione sulla gestione e la relazione dell'Ufficio di revisione; di ciò sarà fatta menzione nella convocazione.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione; in caso di suo impedimento il sostituto sarà designato dal Consiglio d'amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un incaricato per la stesura del verbale conformemente all'art. 702 cpv. 2 CO.

Il Segretario non deve essere necessariamente un azionista e il verbale deve essere firmato da tutti i membri presenti del Consiglio d'amministrazione e dal Segretario.

L'Assemblea può decidere solo se sono presenti o rappresentate almeno la metà delle azioni; in assenza del quorum, viene convocata una seconda Assemblea entro 15 giorni, atta a deliberare senza condizioni di presenza.

Il diritto di voto all'Assemblea è determinato dal numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, riservate le eccezioni di cui all'art. 693 cpv. 3 CO.

Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea, purché il rappresentante si legittimi mediante procura scritta.

Il voto all'Assemblea avviene in modo palese, a meno che l'Assemblea stessa non decida altrimenti.

Nel caso di parità in una deliberazione il Presidente dell'Assemblea ha voto decisionale.

Qualora gli azionisti presenti richiedano lo scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nominerà degli scrutatori, che non devono essere necessariamente azionisti.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 698 e segg. CO.

5.3. *Consiglio d'amministrazione* Il Consiglio d'amministrazione è composto da 5 membri.

I membri del Consiglio d'amministrazione non devono necessariamente essere azionisti.

Gli amministratori sono eletti per 4 anni, conformemente all'art. 710 CO; in caso di dimissioni o revoca, i nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti.

Il Consiglio d'amministrazione si costituisce e si organizza autonomamente conformemente all'art. 712 CO.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del proprio Presidente ogni qualvolta lo richieda l'andamento degli affari. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione può richiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il Presidente del Consiglio d'amministrazione convochi, entro breve termine, una riunione.

Per potere deliberare alla riunione del Consiglio d'amministrazione devono essere presenti almeno la metà dei membri; le decisioni sono prese conformemente all'art. 713 CO.

Sulle discussioni e decisione va tenuto un processo verbale, firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 707 e segg. CO.

- 5.4. *Revisione* L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo di un esercizio; è ammessa la rielezione.
- L'Assemblea degli azionisti può revocare l'Ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.
- Per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 727 e segg. CO.

6. ESERCIZIO, CONTO ANNUALE, RISERVE E DIVISIONE DEGLI UTILI

- 6.1. *Esercizio annuale* L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
- 6.2. *Conto annuale* Il conto annuale, composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato, viene allestito conformemente alle disposizioni in vigore, in particolare agli artt. 959 e segg. CO, nonché ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.
- 6.3. *Distribuzione utili* Fatta riserva per le disposizioni di legge concernenti le riserve legali (art. 671 CO), l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'Assemblea generale.

7. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

- 7.1. *Comunicazioni* Le comunicazioni agli azionisti avvengono per corrispondenza fisica o elettronica.
- 7.2. *Pubblicazioni* Le pubblicazioni sociali avvengono sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, salvo quelle che per legge devono essere pubblicate sul Foglio Svizzero di Commercio.

8. VERTENZE

- 8.1. *Foro applicabile* Le vertenze che dovessero sorgere tra i singoli organi della società o tra i medesimi e gli azionisti oppure tra gli azionisti stessi e inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto vengono decise in via esclusiva dal foro ordinario della sede della società.
- 8.2. *Diritto applicabile* Diritto applicabile per vertenze che dovessero sorgere tra i singoli organi della società o tra i medesimi e gli azionisti oppure tra gli azionisti stessi e

inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è quello svizzero.

Questo Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea generale costitutiva del [gg.mm.aaaa].